Regolamento Giunta Esecutiva - Triennio 2025/2028

D.P.R. 31/5/74 n. 416, artt. 5 e 6
recante disposizioni in materia di "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"

Art. 1 – Elezioni
Il Consiglio istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente e due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la Dirigente Scolastica, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, e il Direttore SGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Le elezioni per la costituzione della Giunta esecutiva si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente (docente, ATA, genitori). Ai fini dell'elezione è necessario in sede di prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora per una o più componenti detta maggioranza non venga raggiunta si precede ad una seconda votazione, in cui sarà sufficiente per l'elezione il voto favorevole dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 2 – Presidente
La Giunta esecutiva è presieduta dalla Dirigente Scolastica. In caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica, la Giunta esecutiva è presieduta, previo avviso all'interessato, dal docente collaboratore della Dirigente Scolastica con funzioni vicarie nel momento in carica.

Art. 3 - Segretario
Il D.S.G.A. svolge le funzioni di segretario della Giunta. Oltre ai compiti di cui all'art. 5 del D.P.R. 31/5/74 n. 420, egli collabora con la Dirigente Scolastica per tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta esecutiva, redige il processo verbale di ogni seduta e firma con il Presidente il verbale medesimo e ogni altro atto della giunta.

Art. 4 - Compiti
La Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori per i lavori e le deliberazioni del Consiglio di Istituto; in particolare predispone il programma annuale e il conto consuntivo; esprime parere non vincolante al proprio Presidente ogni qualvolta egli ne faccia richiesta; cura la preparazione degli atti di competenza da proporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

Art. 5 - Delibere delegate
La Giunta Esecutiva non ha di regola potere deliberante nelle materie di competenza del Consiglio di Istituto; tuttavia, per espressa delega del Consiglio medesimo, essa può adottare decisioni di carattere urgente o di ordinaria amministrazione.

Art. 6 - Diritti di documentazione dei membri
Ciascun membro della Giunta Esecutiva ha diritto di prendere visione degli atti relativi all'attività di

competenza della giunta medesima; ha pure diritto di avere dall'ufficio di segreteria tutte le informazioni necessarie per il miglior esercizio della propria funzione.

Art. 7 - Convocazione
La convocazione della Giunta spetta al Presidente. Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente stesso quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma la Giunta è convocata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto.
Ove lo richiedano urgenti necessità della scuola, la Giunta può essere convocata d'urgenza e con qualsiasi mezzo (verbalmente, per telefono, per mail,…) e si riunisce appena possibile.

Art. 8 - Riunioni e sede
La Giunta Esecutiva si riunisce di regola prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto, ma può altresì essere convocata ogni qualvolta le necessità lo richiedano.

Art. 9 - Validità della seduta
La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di quelli in carica.

Art. 10 - Votazioni e deliberazioni
Le deliberazioni della Giunta sono adottate all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; gli astenuti sono computati tra i votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente, sempre che lo stesso non risulti tra gli astenuti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata.
In caso di votazione segreta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29 del D.P.R. n. 416, le schede bianche e quelle nulle vengono computate, per cui la proposta si intenderà approvata se avrà la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 11 - Verbale
Di ogni riunione della Giunta Esecutiva deve essere redatto, entro 10 giorni dalla seduta, apposito verbale su di un registro dedicato.

Il presente Regolamento della Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio d'Istituto del 18.12.2025, integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Li Punti e viene pubblicato sul sito della scuola.